

za attuato mediante la convenzione base a suo tempo stipulata.-

La rendita annua d'invalidità è fissata nella misura costante per tutti i dipendenti dell'Unione, del 6% del capitale assicurato.-

Riguardo la limitazione in cifra assoluta, la contraente ha fatto presente che l'importo di L.18.000 annue, indicato da questo Istituto, decurta eccessivamente la rendita a tutti gli assicurati appartenenti a personale direttivo di grado elevato, ed ha chiesto pertanto che venga tolta detta limitazione.-

Si è ritenuto di aderire in parte a tale richiesta portando il limite a L.30.000 subordinatamente all'autorizzazione dell'On.Consiglio di Amministrazione.-

La garanzia della rendita è estesa al caso d'invalidità assoluta e permanente dipendente da fatto di guerra, al quale partecipi l'assicurato in servizio nelle Forze Armate dello Stato, verso corresponsione di un soprapremio annuo, dovuto durante il periodo in cui è effettivamente corso il rischio, e fissato nella misura seguente:
 5 % dell'annualità di rendita garantita fino a L.6.000 di annualità
 10% della parte di rendita eccedente L.6.000 e fino a L.12.000
 15% della parte di rendita eccedente L.12.000

Il Comitato delibera di trasmettere le suddette proposte al Consiglio con parere favorevole.-

=====

VIII - PATRIMONIO

a) EROGAZIONE DEL MUTUO DI L.100.000.000 A FAVORE DEL GOVERNATORATO DI ROMA -

Il Direttore Generale ricorda che l'On.Consiglio di Amministrazione, con deliberazione 24 luglio 1936-XIV, autorizzava la concessione a favore del Governatorato di Roma di un mutuo di L.100.000.000,

